

Regolamento del Gruppo Speleologico del Club Alpino Italiano della Sezione di Roma

I) DENOMINAZIONE E FINALITA'

Art.1

In seno alla Sezione di Roma del Club Alpino Italiano è costituito un Gruppo con la denominazione "GRUPPO SPELEOLOGICO C.A.I. ROMA", avente per fine l'esplorazione, lo studio e la salvaguardia dei fenomeni carsici naturali, ipogei ed epigei, e delle cavità di altra formazione o artificiali; nonché la promozione di ogni attività connessa per diffondere le conoscenze della speleologia, di corsi propedeutici e di affinamento tecnico, di occasioni divulgative a carattere culturale, didattico e scientifico, anche aderendo ad Associazioni ed Enti a carattere speleologico.

II) SOCI

Art.2

Possono essere soci del Gruppo gli iscritti alla Sezione di Roma del Club Alpino Italiano o sue sottosezioni. La richiesta di adesione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Per i minorenni la domanda dovrà essere controfirmata da chi esercita la potestà. Qualunque socio della Sezione di Roma, o di altre Sezioni del Club Alpino Italiano, può collaborare alle attività del Gruppo. I soci del Gruppo, con l'iscrizione, accettano automaticamente l'adesione del Gruppo Speleologico C.A.I. Roma alle Associazioni ed Enti ai quali il Gruppo aderisce.

Art.3

I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale di iscrizione al Gruppo, entro i primi tre mesi. L'ammontare della quota è stabilito dall'Assemblea Generale.

Art.4

La qualifica di socio si perde, oltre che per i motivi previsti dallo Statuto CAI, per dimissioni, per morosità (ed in tal caso potrà essere riacquistata solo previa sanatoria della morosità e presentazione di nuova domanda di iscrizione) o per espulsione dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci del Gruppo (avverso la quale è possibile il ricorso al Consiglio Direttivo della Sezione).

Art. 4 bis

Tutti i soci, per effetto degli impegni assunti con l'adesione al gruppo speleologico, sono tenuti ad un comportamento corretto non contrastante con lo spirito del gruppo, nel rispetto delle regole della corretta ed educata convivenza. Il socio deve tenere comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sociale.

La violazione di tali principi legittima l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del trasgressore.

Il Gscai adotta il regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Contro i provvedimenti disciplinari decisi dalla maggioranza dei 2/3 dei soci del Gruppo è possibile il ricorso al consiglio direttivo della Sezione.

III) ASSEMBLEA

Art.5

L'Assemblea Generale viene convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio Direttivo o su richiesta di 1/3 dei soci del Gruppo; la data è stabilita dal Consiglio Direttivo e resa nota tramite avviso pubblicato sul sito del gruppo e inviato alla mailing-list, oltre ad essere esposto in sede almeno 15 giorni prima o, in caso di comprovata urgenza, almeno 7 giorni prima. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci del Gruppo; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La presidenza e la segreteria della riunione sono affidate a due soci nominati dall'Assemblea stessa. L'Assemblea delibera con il voto della metà più uno dei soci presenti e non sono ammesse deleghe.

Art.6

L'Assemblea Generale delibera su:

1. Programmazione dell'attività del Gruppo;
2. Approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo);
3. Ammontare della quota di iscrizione;
4. Proposte del Consiglio Direttivo e/o dei soci.

L'Assemblea approva inoltre le relazioni del Presidente, Tesoriere e Magazziniere ed elegge il nuovo Consiglio Direttivo.

IV) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.7

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. Coordinare l'attività del Gruppo, inviando al Consiglio Direttivo della Sezione, per la ratifica, l'attività programmata dall'Assemblea Generale;
2. Esaminare le domande di iscrizione con delibera, avverso la quale è possibile il ricorso al Consiglio Direttivo della Sezione;
3. Rendere esecutive le delibere approvate dall'Assemblea;
4. Curare la contabilità del Gruppo, con facoltà di deliberare l'acquisto di materiale speleologico;
5. Predisporre i bilanci e le relazioni da sottoporre all'Assemblea e al Consiglio Direttivo della Sezione;
6. Curare il sito web e la mailing- list (se funzionanti).

Art.8

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene mediante indicazione, per voto segreto con scheda, di massimo 5 preferenze tra i soci. Sono eletti consiglieri i 5 soci con più preferenze *; è eletto automaticamente Presidente chi riscuote il maggior numero di preferenze tra i consiglieri; in caso di rinuncia della carica di Presidente, viene eletto il consigliere immediatamente successivo nella graduatoria delle preferenze. A parità di voti tra due o più soci, nella designazione del Presidente o del quinto consigliere, si procederà al ballottaggio. Ove un eletto non accetti l'incarico subentrerà il primo dei non eletti e così di seguito. Nel caso un consigliere lasci l'incarico, per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti.

*Qualora risultino votati meno di 4 consiglieri, si procederà ad ulteriore elezione dei membri mancanti.

Art.9

Il Consiglio Direttivo, la cui elezione viene ratificata dal Consiglio Direttivo della Sezione, dura in carica un anno. Con l'obiettivo di permettere il massimo coinvolgimento di tutti i soci all'interno del Consiglio Direttivo, lo stesso socio non può essere eletto all'interno del Consiglio stesso per più di due mandati consecutivi, anche se con cariche diverse. Il socio che ha già svolto per due anni consecutivi un ruolo all'interno del Consiglio Direttivo potrà essere nuovamente rieletto dopo un anno di interruzione. Oltre che alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo decade se, a richiesta di votazione effettuata in Assemblea, riscuota un voto di sfiducia da parte dei 2/3 dei soci del Gruppo. In tal caso dovrà essere indetta una apposita Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e la Presidenza verrà temporaneamente assunta dal socio più anziano di iscrizione al Gruppo.

Art.10

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Magazziniere e provvede ad assegnare eventuali altre cariche a soci non consiglieri. Il Presidente ha la rappresentanza del Gruppo presso l'esterno e presso la Sezione. Il Vice Presidente

sostituisce le funzioni del Presidente in sua assenza o, in occasioni particolari, su specifica delega del Presidente e/o del Consiglio Direttivo. Il Segretario cura la tenuta del libro verbale del Consiglio Direttivo, l'aggiornamento dell'elenco dei soci, la corrispondenza e la catalogazione e archiviazione dei rilievi e delle relazioni di uscita e di magazzino. Il Tesoriere cura la tenuta del libro di cassa e della contabilità del Gruppo e i rapporti con l'Amministrazione della Sezione. Il Magazziniere sovrintende e coordina la gestione del Magazzino e dei materiali del Gruppo, in osservanza dell'apposito regolamento.

Art.11

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese e le riunioni sono aperte alla partecipazione dei soci, senza diritto di voto. Le riunioni sono valide con la presenza di 3 consiglieri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. I consiglieri che rimarranno assenti a tre riunioni consecutive, senza motivata giustificazione, decadranno dall'incarico. I soci saranno informati delle convocazioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tramite avvisi esposti in sede. Può prendere parte al Consiglio Direttivo, con diritto di voto, un rappresentante designato dal Consiglio Direttivo della Sezione.

V) DISPOSIZIONI FINALI

Art.12

Il Gruppo, come da Statuto CAI, non ha fini di lucro. Le spese per le attività e per il materiale di esplorazione, di studio e divulgativo sono sostenute dal Gruppo utilizzando un fondo costituito dai contributi della Sezione, dei soci e di altri enti o persone. L'amministrazione viene regolata dalle norme contabili stabilite dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Art.13

Il Gruppo può essere sciolto:

1. Su delibera dell'Assemblea, appositamente convocata, con la maggioranza dei 2/3 dei soci del Gruppo;
2. Su delibera del Consiglio Direttivo della Sezione, salvo, in tal caso, ricorso all'Assemblea Generale Sezionale.

Art.14

Il presente Regolamento mantiene la sua efficacia fino a quando non venga modificato o aggiornato. Le modifiche sono proposte, ognuno nel campo delle specifiche competenze, dal Consiglio Direttivo della Sezione e dall'Assemblea del Gruppo appositamente convocata. Tutte le modifiche devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Art.15

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vale il Regolamento della Sezione.

Il presente regolamento è stato ratificato dal Consiglio della Sezione CAI di Roma il giorno 10 novembre 2015.

Regolamento di Magazzino del Gruppo Speleologico del Club Alpino Italiano della Sezione di Roma

Art. 1

Il materiale può essere prelevato dai soci del Gruppo in regola con il pagamento della quota sociale e solo alla presenza del magazziniere o di un suo aiuto.

Art. 2

Le chiavi del magazzino sono date in consegna al magazziniere che, sotto la sua responsabilità, può eventualmente fornirne una copia ad un suo aiuto. Il magazziniere e l'aiuto sono gli unici autorizzati ad accedere ai locali del magazzino. Un duplicato delle chiavi è affidato per sicurezza al presidente.

Art. 3

Al momento del prelievo deve essere consegnata la apposita scheda di carico del materiale, compilata e firmata dai soci richiedenti. La stessa scheda verrà scaricata e controfirmata dal magazziniere al momento della riconsegna del materiale.

Art. 4

Sono responsabili del materiale tutti i soci partecipanti all'uscita per la quale è stato prelevato. Sarà loro compito:

1. Riconsegnare il materiale in magazzino nello stato di efficienza e pulizia in cui è stato prelevato, entro e non oltre il primo giovedì successivo alla settimana in cui è l'uscita è stata effettuata. Nel caso non ottemperino a questa prescrizione non potranno prelevare materiale fino all'adempimento dei compiti previsti
2. Segnalare tempestivamente al magazziniere eventuali anomalie riscontrate nell'uso dei materiali.
3. Compilare alla riconsegna del materiale una relazione sui risultati dell'uscita.

Art. 5

In caso di smarrimento o deterioramento del materiale prelevato i responsabili saranno tenuti a rifondere al gruppo il costo "a nuovo" salvo che il consiglio direttivo, sentite le giustificazioni degli interessati, decida altrimenti. I responsabili non potranno prelevare materiale fintantoché non avranno versato la quota di loro competenza al tesoriere.

Art. 6

Salvo casi eccezionali, da motivare al consiglio direttivo, il materiale deve sempre rientrare in magazzino prima di essere rimpiegato in nuove attività.

Art. 7

Per attività diverse dalle uscite settimanali e in tutti i casi in cui si prevede che il materiale rimanga fuori magazzino per più di una settimana deciderà il consiglio direttivo caso per caso.

Art. 8

In presenza di controversie sul prelievo di materiale, in particolare per le attrezzature speciali, deciderà il consiglio direttivo.